

Esente da imposta di bollo e di registro  
ai sensi dell'art. 8, c.1 della L. 266/91

## **ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 21:00 a Stregna 33040 (UD), in fraz. 23, tra i signori:

- Comune di Stregna, fraz. Stregna n. 23, 33040 Stregna (UD), C.F.: 80008820302, legale rappresentante Luca Postregna, nato a Cividale del Friuli il 07/04/1984, residente in fraz. Postregna 6, 33040 Stregna (UD), C.F.: PSTLCU84D07C758F;
- Claudio Garbaz, nato a Cividale del Friuli il 24/04/1963, residente in Via dei Miani 15, 33043 Cividale del Friuli (UD), C.F.: GRBCLD63D24C758Q;
- Terry Dugaro, nato Dryden (Ontario, Canada) il 24/02/1964, residente in fraz. Dughe 3, 33040 Stregna (UD), C.F.: DGRTRY64B24Z401G;
- Giuseppe Sibau, nato a San Leonardo il 03/09/1957, residente in fraz. Iesizza 92/A, 33040 San Leonardo (UD), C.F.: SBIGPP57P03H951P
- Michele Qualizza, nato a Stregna il 13/03/1948, residente in via Barigliaria 198/4, 33100 Udine, C.F.: QLZMHL48C13I974Z;
- Valeria Crainich, nata a Stregna il 21/03/1944 residente in Via Manzoni 28, 33052 Cervignano del Friuli (UD); C.F.: CRNVLR44C61I974X;
- Sergio Balus, nato a Stregna il 24/10/1950, residente in fraz. Tribil Superiore 12, 33040 Stregna (UD), C.F.: BLSSRG50R24I974C;
- Paolo Rojatti, nato a Stregna il 26/02/1941, residente in via R. Battistig 40, 33100 Udine, C.F.: RJTPLA41B26I974S;
- Aldo Predan, nato a Stregna il 25/05/1948, residente in fraz. Scrutto 61, 33040 San Leonardo (UD), C.F.: PRDLDA48E25I974B;
- Renato Marcon, nato a Casarsa della Delizia (PN) il 26/03/1954, residente in viale del Mattino 41, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), C.F.: MRCRNT54C26B940G;

si conviene e stipula quanto segue:

È costituita l'associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 denominata **Associazione fondiaria Valle dell'Erbezzo**, di seguito denominata **ASFO, ASFO Valle dell'Erbezzo** oppure **associazione**.

L'associazione è retta dallo statuto composto da **n. 20** articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

In particolare lo statuto ribadisce che:

- l'associazione non ha scopo di lucro;
- l'associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- l'adesione all'associazione così come il recesso sono liberi e volontari;
- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;
- le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.

L'associazione ha lo scopo di gestire il territorio del Comune di Stregna (UD), del bacino idrografico del torrente Erbezzo e del territorio limitrofo, in modo da conservarne e migliorarne i valori agricoli, paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità, e di sostituire ad una gestione individuale dei terreni, ovvero al loro abbandono sotto il profilo dello

sfruttamento agricolo, una gestione di tipo collettivo che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2015, gli esercizi sociali successivi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da statuto.

Ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto i soci presenti deliberano la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:

- Michele Qualizza, Presidente
- Valeria Crainich, Vice Presidente
- Luca Postregna, Segretario
- Terry Dugaro, Consigliere
- Paolo Rojatti, Consigliere

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.

I soci fondatori per il primo anno determinano il contributo associativo in euro 5,00 (cinque/00) per ciascun socio.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'associazione, che le assume.

Letto, accettato e confermato si sottoscrivono:

Luca Postregna,

Claudio Garbaz,

Terry Dugaro,

Giuseppe Sibau,

Michele Qualizza,

Valeria Crainich,

Sergio Balus,

Paolo Rojatti,

Aldo Predan,

Renato Marcon,

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIARIA VALLE ERBEZZO

## Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione fondiaria denominata **Associazione Fondiaria Valle dell'Erbezzo** che in seguito sarà denominata **ASFO** o **associazione**.
2. L'associazione ha sede legale in fraz. Stregna n. 23, 33040 Stregna (UD), presso il Municipio di Stregna.

## Art. 2 - Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale solo con l'approvazione dell'Assemblea.

## Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'associazione non ha fini di lucro, raggruppa i proprietari, o aventi diritto, dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale ed è finalizzata ad una gestione del territorio che ne conservi e migliori i valori agricoli, paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità.
2. I terreni sono conferiti all'associazione con auto dichiarazione di proprietà. Le specifiche di superficie ed identificativo catastale saranno richieste dall'associazione.
3. Scopo dell'associazione è, altresì, quello di sostituire ad una gestione individuale dei terreni ovvero al loro abbandono sotto il profilo dello sfruttamento agricolo una gestione di tipo collettivo, che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi.
4. L'associazione gestisce i terreni dei componenti dell'associazione stessa in modo unitario.
5. L'associazione potrà concedere in uso o affitto i terreni posti nel proprio perimetro, ai membri dell'associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni del piano di gestione, se presente, recuperando e conservando i valori agricoli, paesaggistici ed ambientali.
6. Le entrate derivanti dal canone di affitto dei pascoli, sono prioritariamente destinate alla manutenzione ed al miglioramento infrastrutturale delle aree a destinazione a pascolo, nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione stessa. Parte dei proventi potranno inoltre essere destinati a lavori su opere di pubblica utilità che migliorino l'aspetto paesaggistico, di fruizione e di tutela del patrimonio storico.

7. L'associazione ha inoltre come scopo la realizzazione, il miglioramento e il mantenimento delle opere collettive che permettono una buona utilizzazione dei terreni della zona, così come dei lavori necessari al miglioramento e alla protezione del suolo, quindi si occuperà di:
  - mantenere le strade e i sentieri di accesso ai vari terreni;
  - realizzare e/o mantenere le opere idriche necessarie al buon funzionamento e al mantenimento dell'irrigazione dei fondi;
  - disciplinare l'utilizzazione dei fondi stessi e i diritti afferenti ai medesimi, come quelli di legnatico, il tutto nel rispetto del Piano Integrato Particolareggiato di assestamento forestale.

## **Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione**

1. L'ASFO è costituita dai proprietari dei terreni, o aventi diritto, e dai soci fondatori.
2. Possono aderire all'associazione oltre ai fondatori, tutti i proprietari, o aventi diritto, dei terreni che ricadono entro il territorio del Comune di Stregna (UD), nel bacino idrografico del torrente Erbezzo e nei territori limitrofi, che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli scopi in esso contenuti. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
3. Il numero di aderenti è illimitato.
4. Le superfici conferite all'associazione fondiaria non sono in nessun caso usucapibili dall'associazione stessa e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.
5. Utilizzazioni a livello personale di porzioni di propri terreni conferiti all'ASFO saranno possibili purché non inficino la struttura generale del pascolo e con l'impegno a ripristinare le condizioni precedenti in caso di abbandono della scelta. È facoltà di ciascun aderente all'associazione di escludere attraverso comunicazione scritta alcune delle proprie particelle catastali dalle superfici conferite all'associazione con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'associazione.
6. Il conferimento dei terreni boschivi all'ASFO, non preclude la possibilità di intervenire, sempre e comunque nel rispetto del Piano di Assestamento Forestale, se presente, per i singoli proprietari. Il diritto di legnatico dei soggetti arborei adulti resta al proprietario, che può decidere di esercitarlo per se stesso o lasciarlo all'ASFO stessa.

## **Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti**

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. Il Consiglio Direttivo deve prendere in esame le domande dei nuovi soci durante la prima riunione successiva alla data di presentazione. La decisione va sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo. A questo punto la domanda di ammissione, se confermata, è validata.
2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
3. Hanno diritto di voto in assemblea i soci aderenti. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma n. 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:
  - decesso, nel caso è rivolta dalla Presidenza agli eredi formale domanda di ingresso nell'associazione, gli stessi eredi devono decidere entro sei mesi;
  - dimissioni volontarie, con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'associazione;
  - per decisione unilaterale da comunicare all'associazione con congruo termine di 3 mesi nel caso in cui il conferente intenda o abbia stipulato un contratto preliminare di compravendita del bene conferito;
  - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  - mancato versamento della quota associativa per un anno, quando prevista;
  - comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
5. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

## **Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.
2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
3. Gli aderenti hanno il diritto:
  - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa, quando prevista) e di votare direttamente o per delega;
  - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  - di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
  - di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
  - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4. Gli aderenti sono obbligati:
  - a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - a pagare la quota associativa, quando prevista;
  - a svolgere le attività preventivamente concordate;
  - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
5. Le prestazioni fornite dagli aderenti per il buon funzionamento dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

## **Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative, quando previste, e contributi degli aderenti;
  - contributi da privati;
  - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività produttive svolte da privati sul territorio dell'Associazione in nome dell'Associazione;
  - entrate derivate da attività commerciali marginali svolte sul territorio dell'Associazione;
  - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale scelto dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
4. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

## **Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione**

1. Organi dell'Organizzazione sono:
  - l'Assemblea Generale degli Aderenti;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## **Art. 9 - Assemblea generale degli aderenti**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
2. L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto pubblicato presso la sede dell'associazione. L'avviso è inoltrato anche per mezzo fax o posta

- elettronica ai soci, contiene la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
    - del programma di previsione per l'anno successivo;
    - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
  6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
  7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
  8. Ciascun aderente può essere portatore di delega.
  9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza del 50% più uno degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art. 23.
  10. I compiti dell'Assemblea sono:
    - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
    - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
    - approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo;
    - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
    - fissare la richiesta e l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
    - deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'organizzazione;
    - decidere dell'adesione di nuovi soci;
    - decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
    - ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
    - nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dall'associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione) e alla restituzione delle superfici conferite ai legittimi proprietari originari o loro eredi.
  11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

## **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) e il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.
4. Competenze al Consiglio Direttivo:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;
  - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  - deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
  - redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
  - assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art.13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

## **Art. 11 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
  - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
  - è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
  - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

## **Art. 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente.**

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più giovane nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
3. In mancanza di Vice-presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.



## **Art. 13 - Il Segretario**

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

## **Art. 14 - Attività Secondarie**

1. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
2. Può altresì affidare a terzi la gestione delle superfici conferite con l'obiettivo di conservarle, migliorarne le caratteristiche di fruibilità o di valore.

## **Art. 15 - Servizio di Cassa**

1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più vantaggiose per l'Associazione.

## **Art. 16 - Bilancio**

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che lo approva a norma di legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

## **Art. 17 - Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea soltanto con la presenza di almeno il 50% più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art. 18 - Scioglimento dell'organizzazione**

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

## **Art. 19 - Norme di funzionamento**

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

## **Art. 20 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.